2026/2273

13.10.2026

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2026/2273 DELLA COMMISSIONE

del 12 ottobre 2026

recante abrogazione della decisione di esecuzione (UE) 2023/2619 che posticipa la data di scadenza dell'approvazione dell'acido cloridrico ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 2 conformemente al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi ([1]), in particolare l'articolo 14, paragrafo 5,

previa consultazione del comitato permanente sui biocidi,

considerando quanto segue:

(1) L'acido cloridrico è stato iscritto nell'allegato I della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ([2]) come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 2. Conformemente all'articolo 86 del regolamento (UE) n. 528/2012, è pertanto considerato approvato a norma del medesimo regolamento, fatti salvi i requisiti di cui all'allegato I della direttiva 98/8/CE.

(2) Conformemente all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012, il 26 ottobre 2022 è stata presentata una domanda di rinnovo dell'approvazione dell'acido cloridrico ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 2 («domanda»). La domanda è stata valutata dall'autorità competente della Lettonia.

(3) Poiché l'approvazione dell'acido cloridrico doveva scadere il 30 aprile 2024, la decisione di esecuzione (UE) 2023/2619 della Commissione ([3]) ha posticipato tale data di scadenza al 31 ottobre 2026 al fine di concedere tempo sufficiente a consentire l'esame della domanda.

(4) Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/2246 della Commissione ([4]) ha rinnovato l'approvazione dell'acido cloridrico ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 2, fatte salve le condizioni di cui all'allegato di detto regolamento, compresa la nuova data di scadenza dell'approvazione. È pertanto opportuno abrogare la decisione di esecuzione (UE) 2023/2619.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione di esecuzione (UE) 2023/2619 è abrogata.

([1]) GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/528/oj.
([2]) Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi (GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1998/8/oj).
([3]) Decisione di esecuzione (UE) 2023/2619 della Commissione, del 24 novembre 2023, che posticipa la data di scadenza dell'approvazione dell'acido cloridrico ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 2 conformemente al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L, 2023/2619, 27.11.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2023/2619/oj).
([4]) Regolamento di esecuzione (UE) 2026/2246 della Commissione, del 12 ottobre 2026, che rinnova l'approvazione dell'acido cloridrico ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 2 conformemente al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L, 2026/2246, 13.10.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/2246/oj).

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 12 ottobre 2026

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN